

Considerato che gli indicatori di bilancio della situazione patrimoniale aggiornata al 30 dicembre 2016 non sono sufficienti a descrivere lo stato di insolvenza della società, sulla quale gravano debiti rilevanti verso l'Agenzia delle entrate pari a € 16.000.000, di cui 14.000.000 in contenzioso tributario;

Considerato che in data 26 gennaio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della cooperativa ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Unioncoopfidi società cooperativa per azioni, con sede in Roma (codice fiscale 06742310722) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Zingone, nato a Cosenza il 5 agosto 1976 (C.F. ZNGLGU76M05D086W), e domiciliato in Roma, via F. Cesi n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 febbraio 2017

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

DECRETO 16 febbraio 2017.

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande d'accesso ai contributi per l'acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti, concessi, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;

Visto il comma 8 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69/2013, che determina l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e autorizza la spesa necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013, che provvede alla disciplina attuativa delle misure di cui all'art. 2 del predetto decreto-legge n. 69/2013;

Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015), che incrementa l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 e autorizza la spesa necessaria a far fronte all'onere derivante dalla concessione dei relativi contributi;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che dispone che i contributi di cui al più volte citato art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, che, in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 3/2015, detta la nuova disciplina di attuazione della misura, stabilendo le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni;



Vista la circolare n. 26673 del 23 marzo 2016, del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, recante termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'art. 6 del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 5434 del 2 settembre 2016 con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è disposta, a partire dal 3 settembre 2016, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69/2013, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;

Visto l'art. 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che proroga il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 69/2013 al 31 dicembre 2018;

Visto il comma 53 del medesimo art. 1, che autorizza la spesa necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69/2013;

Visto il comma 55 del medesimo art. 1, che, al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, consente alle imprese di micro, piccola e media dimensione di accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;

Visto il comma 56 del medesimo art. 1, che, a fronte della realizzazione di investimenti aventi le predette finalità prevede la maggiorazione del 30% del contributo di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69/2013;

Visto il comma 54 del medesimo art. 1, che riserva una quota pari al 20 per cento delle risorse alla concessione dei contributi di cui al comma 56 dello stesso articolo;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 7814 del 22 dicembre 2016 con il quale è stata disposta, a partire dal 2 gennaio 2017, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69/2013;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 7814 del 22 dicembre 2016, che rinvia a un successivo provvedimento dello stesso direttore generale l'individuazione della data a partire dalla quale è possibile presentare le domande per usufruire del contributo maggiorato del 30 per cento, fissato dal citato art. 1, comma 56;

Vista la circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, che ridefinisce le istruzioni necessarie per l'attuazione degli interventi, ivi inclusi quelli relativi alla concessione delle agevolazioni per l'acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti di cui al più volte citato art. 1, comma 56;

Considerata la necessità di estendere l'operatività dello strumento ai predetti investimenti in tecnologie digitali e ai sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° marzo 2017 lo sportello per la presentazione delle domande d'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013 di cui alle premesse è esteso alla presentazione delle domande riferite agli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. A fronte delle domande di accesso alle agevolazioni presentate dalle micro, piccole e medie imprese a decorrere dalla data indicata al comma 1 secondo le modalità previste al punto 9 della circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 14036 del 15 febbraio 2017, le banche/intermediari finanziari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico le relative richieste di prenotazione del contributo a partire dal 1° aprile 2017.

3. Alle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1° marzo 2017 sono applicate, fermi restando i criteri, le modalità e i limiti definiti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, le disposizioni operative indicate nella circolare di cui al comma 2. Le medesime disposizioni operative sono applicate anche alle domande presentate in data precedente, tenuto conto della fase a cui sono giunti i relativi procedimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2017

Il direttore generale: SAPPINO

17A01536

